



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1195

Disposizioni per la promozione della sostenibilità ambientale e dello sviluppo economico delle aree
interne

Indice

1. DDL S. 1195 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1195	4

1. DDL S. 1195 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1195
XVIII Legislatura

Disposizioni per la promozione della sostenibilità ambientale e dello sviluppo economico delle aree interne

Iter

18 novembre 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1195

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gaetano Nastri](#) ([Fdl](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 106 del 3 aprile 2019.

Classificazione TESEO

AMBIENTE , INTERVENTI IN AREE DEPRESSE

Articoli

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (Art.1), AGRICOLTURA BIOLOGICA (Art.1), CONSORZI (Art.1), SOCIETA' COOPERATIVE (Art.1), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.1), IVA (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 18 novembre 2019. Annuncio nella seduta n. 166 del 19 novembre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1195

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1195

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **NASTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

Disposizioni per la promozione della sostenibilità ambientale e dello sviluppo economico delle aree interne

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato ad accrescere la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile e, al contempo, a sviluppare, in termini economici e competitivi, le aree interne del nostro Paese, al fine di valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e da filiera alimentare a chilometro utile, riconosciuti ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale vigente. A tal proposito non vi è dubbio che nel corso degli ultimi anni sono stati compiuti evidenti e positivi passi in avanti nell'ambito dello sviluppo dell'agricoltura biologica e del settore alimentare a chilometro utile o zero, nella consapevolezza che, nella valorizzazione di tali attività, possono essere individuate due funzioni sociali importanti: la prima è quella di rispondere alla domanda di consumatori che richiedono prodotti biologici; la seconda è quella di fornire beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale. La presente iniziativa legislativa, composta da un articolo, oltre a quello che detta le necessarie norme per la copertura finanziaria, prevede, a tal fine, misure finalizzate alla promozione della sostenibilità ambientale e allo sviluppo economico delle aree interne del Paese, finalizzate a valorizzare e promuovere, come detto, l'agricoltura biologica, in modo da favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali, la cui filiera produttiva risulti caratterizzata da un solo intermediario tra il produttore, in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale, garantendo un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

L'articolo 1, comma 2, specifica che per le cooperative e i consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari.

I commi 3 e 4 dispongono, rispettivamente, che i prodotti agricoli, di cui al comma 1, siano soggetti a un'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento e che per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, stimati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 2.

In definitiva, in coerenza con il *trend* positivo di domanda di prodotti biologici, che cresce in Italia a ritmi elevati così come la sua offerta, considerato inoltre che la superficie biologica copre 1.113.742 ettari con un numero di operatori pari a 47.663, il disegno di legge, consapevole dell'evoluzione in atto nel settore sia dal punto di vista produttivo che normativo, intende fornire un quadro di riferimento legislativo aggiornato per il settore stesso, intervenendo sugli aspetti connessi alla definizione dell'oggetto, delle finalità e dei principi generali della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e agevolazione fiscale)

1. Allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del

Paese, sono valorizzate e promosse la domanda e l'offerta dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e da filiera alimentare a chilometro utile, riconosciuti ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, in modo da favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale, garantendo anche un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità dei medesimi prodotti.

2. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerati intermediari.

3. Ai fini di cui al comma 1, i prodotti di cui al medesimo comma sono soggetti ad un'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento dello 0,90 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

